

Tribunale di Vicenza, 17 dicembre 2009 – Est. Limitone.

Titoli di credito – Cambiale (o pagherò) in bianco – Riempimento tardivo – Decadenza – Onere probatorio – Regime (art. 14 r.d. 14.12.1933 n. 1669).

Provata l'incompletezza originaria dei titoli cambiari, si presume (salva la prova contraria) che essa sia durata indefinitamente fino al momento in cui gli stessi sono stati fatti valere, ed è onere del creditore provare che le cambiali gli sono pervenute complete, onde sottrarsi alla decadenza stabilita dall'art. 14, co. 2, l.c.. (gl) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 12.9.2003 veniva instaurata da F. G. opposizione all'esecuzione nei confronti di E. Z., affermando che le dieci cambiali poste a base del precetto e della successiva esecuzione forzata erano state emesse in bianco (relativamente a luogo e data di emissione, importo e scadenza) da R. D., e consegnati a F. P. nel mese di giugno del 1991, senza che esistesse rapporto fondamentale; quest'ultimo ottenne dall'opponente – all'epoca sua convivente - una girata di favore sulle cambiali, che erano ancora in bianco, salva la firma dell'emittente; il riempimento sarebbe avvenuto in seguito ad opera del giratario G. B. del portatore, E. Z., che le portava illegittimamente in esecuzione.

Quest'ultimo si difendeva invocando la propria buona fede, e quindi la salvezza del suo diritto ai sensi della legge cambiaria.

La causa era istruita documentalmente e per testi, e, precisate le conclusioni in udienza il 16.4.2009, veniva quindi trattenuta in decisione, con termine fino al 15.6.2009 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 6.7.2009 per le repliche eventuali.

Si ritiene fondata l'eccezione di decadenza ex art. 14 l.c., per il quale "Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo."

Infatti, le dieci cambiali portano la data di emissione del 26.7.1991.

Sono state girate completamente in bianco da F. G. e ne è venuto in possesso G. B., il quale ha affermato di aver compilato solo "gli spazi riguardanti la data di emissione, la data di scadenza e ovviamente la mia firma di girata" (cfr. verbale di sommarie informazioni alla GdF della Procura della Repubblica del 26.7.2001 – doc. 4 opponente).

Ne è quindi venuto in possesso Z. E., che presumibilmente ha completato le cambiali con gli importi, che infatti presentano una grafia ben diversa da quella relativa al luogo e alla data di emissione ed alla scadenza, più marcata, allungata ed elaborata di quella relativa all'importo, che è più sbrigativa ed arrotondata.

D'altronde, l'opposto non ha neppure offerto di provare che le cambiali gli siano pervenute già complete, onde sottrarsi alla decadenza stabilita dall'art. 14, co. 2, l.c., come era suo onere in sede di prova di una sua affermazione, in contrasto con quanto risultante dagli atti di causa e con le affermazioni dell'opponente (reus in excipiendo fit actor).

Invero, una volta provata la incompletezza dei titoli ab origine, si deve presumere (salva la prova contraria non fornita) che essa sia durata indefinitamente fino al momento in cui gli stessi sono stati fatti valere.

Alla fondatezza dell'opposizione conseguono la illegittimità del precetto e del pignoramento, che vanno dichiarati nulli.

Non è stato provato il danno che l'opponente afferma di avere subito in conseguenza dell'uso indebito delle cambiali, fatta eccezione per il ristoro delle spese processuali e la riduzione in pristino relativamente alle somme già versate, con i dieci titoli cambiari di sua spettanza.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza.

P. Q. M.

il Tribunale, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 190 bis c.p.c., in persona del

Giudice dr. Giuseppe Limitone;
definitivamente pronunciando;
ogni contraria e diversa istanza rigettata;
dichiara la decadenza dall'azione cambiaria di regresso intentata da Z. E. nei confronti di G. F. sulla base delle dieci cambiali per cui è causa, datate 26.7.1991;
dichiara pertanto la nullità del precetto in data 10.12.2001, notificato il 22.12.2001, e del pignoramento immobiliare notificato il 30.1.2002;
ordina la restituzione a G. F. delle dieci cambiali e delle somme da lei già versate in sede di conversione del pignoramento;
condanna Z. E. al pagamento delle spese processuali in favore di G. F., che liquida in complessivi € 17.271,34, di cui € 207,87 per spese in senso stretto, € 1.895,94 per spese generali, € 4.694,53 per diritti ed € 10.473,00 per onorari, oltre cpa (2%) ed iva (20%), distratti in favore del procuratore, che ha anticipato le spese e non riscosse le competenze.
Così deciso in Vicenza il 16.12.2009.